

STATUTO

Denominazione

Art. 1) E' costituita una associazione di promozione sociale denominata **ASSOCIAZIONE "CENTRO ZOE"**.

Sede

Art. 2) L'associazione ha sede in Arezzo, in Località Madonna di Mezzastrada 10.

Scopo

Art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed il suo fine è la formazione integrale della persona umana secondo l'antropologia cristiana. L'associazione trae riferimento dalla Bibbia in generale e dal Nuovo Testamento in particolare, sostenendo e promuovendo iniziative utili alla loro divulgazione e conoscenza. L'associazione si prefigge di:

- Sviluppare iniziative nell'ambito della formazione umana e cristiana, della comunione fraterna, dell'evangelizzazione e del recupero e sostegno di persone e famiglie che tornano o si avvicinano alla vita cristiana.
- Organizzare convegni, ritiri, campeggi, accoglienza di gruppi, corsi di formazione, scuole e incontri di preghiera ed altre iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi associativi. A tale proposito, l'associazione potrà gestire, previo ottenimento dei relativi permessi di legge, strutture all'uopo destinate, ottenute tramite acquisto o donazione.
- Organizzare attività culturali e ricreative per le famiglie.
- Realizzare e finanziare progetti di sostegno con finalità di aiuto sociale collaborando alla realizzazione di progetti di enti ed associazioni aventi medesime finalità.
- Sviluppare iniziative a sostegno dell'evangelizzazione e divulgazione della Bibbia quali il finanziamento di corsi di formazione, la creazione di editoria cristiana e l'acquisto di ogni strumento e attrezzatura utile al raggiungimento delle finalità associative in generale.
- Accogliere persone e famiglie che intendono uscire da situazioni di plagio, di soggezione e/o da situazioni di dipendenza psicologica, morale o spirituale legate all'occultismo o ad altra forma di condizionamento; in tale ambito l'associazione potrà realizzare un centro studi per l'approfondimento di tali problematiche e centri di ascolto per fornire consulenza giuridica, psicologica e spirituale attraverso volontari qualificati.
- Realizzare laboratori di artigianato al fine di sostenere il processo di reinserimento delle persone che usufruiscono dei centri di ascolto, sostenendo gli oneri relativi all'organizzazione e realizzazione dei progetti.
- Creare una sezione editoriale propria con pubblicazioni periodiche e non periodiche, con qualsiasi mezzo (cartaceo, radiofonico, televisivo o telematico, ecc.) a sostegno e sviluppo delle finalità associative.
- Favorire lo scambio di conoscenze nell'ambito dei fini dell'associazione ed in particolare tra organismi, enti e persone, anche attraverso mezzi telematici quali "Internet".
- Organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione con scopi scientifici, culturali, artistici e umanitari.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'associazione può costituire commissioni o comitati culturali e/o scientifici. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente

connesse e comunque in via non prevalente.

Durata

Art. 4) La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito

- a) dal capitale iniziale versato;
- b) da beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- c) dai contributi di ammissione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite

- a) dalle quote sociali annue;
- b) da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno disposti, dal Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Le quote o contributi associativi non sono rivalutabili: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a tale titolo. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote individuali di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Associati

Art. 6) Gli associati si distinguono in:

- a) associati fondatori;
 - b) associati ordinari;
 - c) associati sostenitori;
 - d) associati benemeriti.
- Sono associati fondatori, coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione. Rimangono tali per la durata dell'associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto e con effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di presentazione delle dimissioni. Sono obbligati al versamento di una quota annuale di associazione.
 - Sono associati ordinari, le persone che avendo compiuto la maggiore età, vengano ammesse dietro loro richiesta, e dietro presentazione di almeno due associati, con delibera dell'organo amministrativo. Sono obbligati al versamento di una quota annuale di associazione.
 - Sono associati sostenitori, gli Enti, le associazioni e le persone giuridiche la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio.
 - Sono associati benemeriti, le persone fisiche, già associati ordinari, che si siano distinte in azioni di particolare rilevanza e/o utilità per le finalità associative; gli associati benemeriti acquisiscono tale qualifica con carattere di straordinarietà e previa delibera del Consiglio; tale qualifica assume il valore di semplice riconoscimento di merito e non aggiunge o toglie alcun diritto rispetto alle altre categorie di associati.

Le erogazioni liberali da chiunque effettuate a favore dell'Associazione, non comportano l'attribuzione automatica della qualifica di associato al benefattore.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto

dell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione.

L'ammissione alla Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di dimissioni di cui infra.

L'elezione degli organi della Associazione non può essere in nessun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7) Gli associati, nelle persone dei loro rappresentanti, avranno diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Art. 8) La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediate (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi Organi Sociali, dei suoi Soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

Amministrazione

Art. 9) L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto fino a cinque membri a scelta dell'assemblea.

Il Consiglio rimane in carica per tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di uno dei Consiglieri, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione.

I Consiglieri così sostituiti restano in carica per la durata residua del Consiglio direttivo.

Art. 10) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

L'assemblea può deliberare un compenso ai membri del Consiglio.

Art. 11) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno il 50% dei suoi membri, e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente all'ammontare delle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 12) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti, impiegati e lavoratori, determinandone la retribuzione;compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio;
- provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione.

Segretario

Art. 14) Il segretario ha funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico, coordina ed armonizza l'operato dei diversi organi dell'associazione, controlla l'adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell'associazione, al fine di garantirne la continuità ed il buon funzionamento.

Assemblea

Art. 15) L'assemblea è l'organo sovrano della Associazione. L'assemblea degli associati è convocata, nella sede sociale o in altro luogo compreso nel territorio nazionale, con lettera raccomandata da spedire almeno 15 giorni prima della data di convocazione, almeno un volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea potrà altresì essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati aventi diritto a norma dell'articolo 20 del codice civile.

Art. 16) Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli associati. Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare anche da membri del Consiglio mediante delega scritta, ad eccezione, per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in ordine alla responsabilità dei Consiglieri.

Art. 17) L'assemblea è validamente costituita e delibera, con le maggioranze previste dall'articolo 21 c.c.:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione ;
- sulla nomina dei componenti l'organo amministrativo previa fissazione del numero dei componenti;
- sulla nomina dei componenti l'organo di controllo previa fissazione del numero dei componenti;
- sulla nomina dei componenti le commissioni o comitati scientifici e/o culturali, previa fissazione del numero dei componenti;
- sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del Patrimonio;
- sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- su quanto altro a lei demandato per legge o per Statuto. Per le modifiche al presente Statuto occorre una maggioranza pari a metà degli associati più uno.

Art. 18) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, o in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e constata la regolarità delle deleghe e il diritto ad intervenire all'assemblea. Delle riunioni d'assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente o dal segretario.

Commissioni o comitati scientifici e/o culturali

Art. 19) Le commissioni o comitati sono composti da tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche fra persone estranee all'Associazione ; essi durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea degli associati all'atto della nomina; l'assemblea nomina altresì il Presidente e può determinare un emolumento ai componenti. Le commissioni o comitati hanno il compito di

- elaborare studi e/o ricerche di ausilio all'attività dell'Associazione su quegli oggetti e con modalità, termini e compensi che l'assemblea reputerà di fissare;
- svolgere funzioni consultive per l'organo amministrativo.

Utili e avanzi di gestione

Art. 20) E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento abbiano finalità affini a quanto indicato al precedente articolo 3). Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Scioglimento

Art. 21) Nel caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'assemblea degli associati

- determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del Patrimonio residuo;
- nomina il liquidatore anche fra i non associati, fissandone i poteri.

L'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà comunque essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra associazione senza scopo di lucro avente finalità affini a quelle di cui al precedente articolo 3), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 22) Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme previste dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto in Arezzo, 13 marzo 2011